

**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 9 MAGGIO 2014**

L'anno duemilaquattordici, addì 9 del mese di maggio, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 33219 pos. II/8 del 30 aprile 2014 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 19, legge 240/2010. Richiesta di parere
- 3) Nuovo Atto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
- 4) Integrazione incarico all'Avv. Marco Parducci a rappresentare e difendere l'Università degli Studi di Firenze nel giudizio arbitrale con la Società Birillo 2007 – Progetto Campus Firenze viale Morgagni
- 5) Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Firenze e il Comune di Sesto Fiorentino per la cessione della proprietà del complesso natatorio e relativo spogliatoio nel Centro Sportivo Val di Rose in via della Lastruccia angolo via Lazerini all'interno del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino - Proposta di approvazione

O M I S S I S

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**»

O M I S S I S

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE A PROFESSORI E RICERCATORI DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 29, COMMA 19, LEGGE 240/2010**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
- visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 9, comma 21;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e in particolare gli articoli 6, comma 14, e 29, comma 19;
- visto il Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n. 314 “Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico – art. 29, comma 19, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- viste le note ministeriali prot. 740 del 15 maggio 2012 e prot. 572 del 14 gennaio 2014;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, e in particolare l'articolo 5 “Autonomia normativa”;
- preso atto delle osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Amministrativo e dalla Commissione Affari Generali e Normativi nelle sedute del 14 aprile scorso;
- ritenuto di accogliere integralmente le osservazioni dei predetti organi;
- preso atto delle proposte di modifica formulate dal Senato Accademico nella seduta del 16 aprile 2014;
- ritenuto opportuno accogliere le proposte del Senato;
- avuto riguardo della discussione svoltasi in ordine alle previsioni di cui al D.M. 26 luglio 2013, n. 665, così come illustrate da Petrucci;
- tenuto conto della necessità di prevedere un termine ultimo per l'emanazione del relativo bando;
- valutata altresì l'opportunità di un intervento del Consiglio di amministrazione in merito all'indicazione dei pesi da attribuire ai criteri individuati per la valutazione dell'attività didattica,

DELIBERA

di approvare il Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo di seguito riportato, precisando al contempo che in merito all'applicazione dello stesso per gli anni 2012 e 2013 l'amministrazione dovrà provvedere a verificare se le disposizioni normative di cui al D.M. 26 luglio 2013, n. 665 intervengono su quanto previsto al comma 5, dell'art. 1.

Il Consiglio di amministrazione rileva, inoltre, la necessità di precisare che il bando di cui al comma 1, dell'art. 2 del citato regolamento deve essere emanato entro il 15 giugno 2014 previa approvazione da parte del Consiglio medesimo dei pesi da attribuire ai criteri individuati per la valutazione dell'attività didattica, di cui all'art. 4, c. 3, lettere da a.1 ad a.6.

Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 19, legge 240/2010.

Art.1 – (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità al Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n. 314, le modalità ed i criteri per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Al procedimento per l'attribuzione dell'incentivo sono ammissibili i professori ed i ricercatori universitari che avrebbero maturato nell'anno per il quale viene assegnato il finanziamento ministeriale, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli artt. 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. L'incentivo economico verrà attribuito esclusivamente a seguito di presentazione di apposita domanda da parte dei professori o ricercatori ammissibili ai sensi del precedente comma 2.

4. Le risorse assegnate in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili con lo stesso ammontare *pro capite* per ruolo e per fascia sono distribuite ai candidati che si collocano in posizione utile nelle graduatorie, sulla base della procedura di selezione di cui all'art. 2 del presente Regolamento e, comunque, nel limite del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili.

5. Nel caso in cui per un ruolo o una fascia il numero dei soggetti che hanno presentato la domanda sia inferiore al 50% dei soggetti ammissibili le quote non attribuite verranno ridistribuite tra tutti i candidati risultati destinatari del beneficio.

Art. 2 – (Bando e modalità di presentazione delle domande)

1. L'Università degli studi di Firenze procede tramite Decreto del Rettore all'emanazione di un bando per la valutazione comparativa dei candidati, articolata in procedimenti distinti per ruolo e fascia, secondo i criteri di merito accademico e scientifico così come definiti dall'art. 4 del presente Regolamento.

2. Il bando dovrà specificare:

a) i requisiti per l'ammissibilità della candidatura, in conformità a quanto stabilito dai decreti ministeriali di attribuzione delle risorse e dal presente Regolamento;

b) le modalità e i termini per la presentazione della domanda, a cui dovrà essere acclusa una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel corso del triennio di riferimento;

c) i criteri di valutazione dei candidati e i punteggi attribuiti a ciascun criterio;

d) le modalità di attribuzione dell'incentivo economico.

3. Il bando sarà pubblicato sull'albo ufficiale di Ateneo; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando.

Art. 3 – (Commissione)

1. La valutazione delle candidature sarà effettuata da un'apposita Commissione, composta da cinque professori ordinari, uno per ciascuna delle aree scientifiche di cui all'art. 13 dello Statuto di Ateneo, unica per tutti i ruoli e fasce.

2. La Commissione è nominata dal Rettore, con proprio decreto, su proposta dei Collegi dei Direttori di Dipartimento di area, di cui all'art. 29, comma 2, dello Statuto di Ateneo. Ciascun Collegio di area propone al Rettore la nomina di un componente.

3. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 3 mesi decorrenti dalla data del decreto di nomina.

4. Non possono far parte della Commissione coloro che siano ammissibili alla selezione.

Art. 4 – (Criteri e modalità di selezione)

1. La valutazione relativamente al triennio di riferimento, sarà effettuata dalla Commissione in coerenza con quanto previsto dal Decreto interministeriale 21 luglio 2011, n. 314

a) accertamento dell'effettuazione da parte del candidato di almeno tre pubblicazioni scientifiche validamente riconosciute nell'esercizio della VQR 2004/2010;

b) accertamento della sussistenza di un giudizio positivo sulle pubblicazioni indicate dal candidato nella relazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del presente Regolamento espresso in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, punto 6 del D.M. 21 luglio 2011, n. 314 risultante da un'attestazione del Direttore del Dipartimento conformemente al parere della Commissione di indirizzo ed autovalutazione.

2. I requisiti di cui alle lett. a) e b) costituiscono requisiti preliminari.

3. La Commissione valuterà l'assolvimento dei compiti istituzionali da parte dei candidati che abbiano superato la valutazione preliminare di cui al comma 1 del presente articolo, procedendo ad una graduazione secondo i dati di seguito indicati, da applicare tenendo conto delle peculiarità del rispettivo stato giuridico:

a) per quanto riguarda l'attività didattica:

a.1) numero di ore di didattica svolte nei corsi di studio dell'Ateneo certificate sulla base dei registri delle lezioni vistati;

a.2.) numero di ore di attività di didattica integrativa svolte nei corsi di studio come esercitatore o assistente di laboratorio;

a.3) partecipazione alle commissioni per i test di accesso e di autovalutazione ai corsi di studio;

a.4) attività di relatore/correlatore alle tesi di laurea;

a.5) attività di tutorato nei corsi di dottorato di ricerca;
a.6) esito della rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica con specifico riferimento ai seguenti punti: D10, D11; D12; D13 e D14. Qualora il dato non risulti disponibile verrà attribuito al candidato il punteggio medio del corso di studi dove veniva svolto l'insegnamento.

L'indice così ottenuto ai fini del presente regolamento viene denominato Indice Carichi Didattici;

b) per quanto riguarda l'attività di ricerca:

b.1) valutazione positiva o finanziamento del PRIN/FIRB;

b.2) responsabilità o partecipazione a progetti su bandi competitivi finanziati dall'U.E. o da Enti internazionali, nazionali, regionali o locali;

b.3) spin off (socio proponente) o altra voce specifica da definire nel bando su indicazione del Collegio dei Direttori di Dipartimento di Area;

b.4) visiting professor ovvero visiting researcher ovvero visiting scientist (per almeno tre mesi).

b.5) Produzione scientifica con riferimento all'area di ricerca di ciascun candidato;

L'indice così ottenuto ai fini del presente regolamento viene denominato Indice di Ricerca.

c) per quanto riguarda l'attività gestionale:

c.1) svolgimento dell'incarico di Presidente di Corsi di Laurea;

c.2) partecipazione a Commissioni di Facoltà/Corso di studio/Scuole etc.;

c.3) svolgimento di incarichi quale Delegato del Preside di Facoltà/Presidente della Scuola (orientamento, tutorato, didattica, Erasmus ect.);

c.4) partecipazione a Commissioni di Ateneo;

c.5) svolgimento dell'incarico di Coordinatore di Corso di Dottorato;

c.6) svolgimento dell'incarico di Delegato del Rettore senza attribuzione di indennità di incarico.

L'indice così ottenuto ai fini del presente regolamento viene denominato Indice Carichi Gestionali.

4. Gli incarichi formali di cui al comma precedente sono quelli conferiti con provvedimento del Rettore, del Preside di Facoltà/Presidente della Scuola o del Direttore di Dipartimento o con delibera dell'organo collegiale competente, con esclusione di quelli retribuiti.

5. Per ciascun candidato sarà calcolato l'indice complessivo dato dalla somma dei tre indici sopra riportati, per ognuno dei quali sul bando è indicato un punteggio massimo.

6. Sulla base dei punteggi assegnati, le Commissioni formulano graduatorie provvisorie. A parità di punteggio prevale il più giovane in ruolo.

7. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate sul sito di Ateneo. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione può essere presentato reclamo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto di Ateneo. A seguito della definizione degli eventuali reclami, sono approvate con Decreto del Rettore le graduatorie definitive, che sono pubblicate sul sito di Ateneo.

Art. 5 – (Attribuzione del beneficio economico)

1. Il beneficio dei cui all'art. 1, comma 3, verrà attribuito secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 4, comma 6, nel limite massimo del 50% dei soggetti ammissibili al procedimento per ciascun ruolo e fascia.

2. L'erogazione del beneficio economico avverrà entro 30 giorni dalla data pubblicazione delle graduatorie definitive.

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**NUOVO ATTO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto;
- visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto il decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419" e s.m.i.;
- visto il DPCM del 24 maggio 2001 "Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale";
- visto il Protocollo di Intesa tra Regione Toscana – Giunta Regionale e Istituzioni Universitarie della Toscana del 22 aprile 2002;
- visto l'Atto Aziendale Careggi siglato in data 25 luglio 2003;
- visto il provvedimento del Direttore Generale n° 116 del 27.3.2007 di approvazione del nuovo testo normativo dell'Atto Aziendale e del nuovo modello organizzativo, approvato dalla Regione Toscana con D.G.R.T. n° 573 del 30.7.2007;
- vista la proposta relativa alla revisione ed aggiornamento del vigente Atto Aziendale inviata dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, con prot. n. 26690 del 3 marzo 2014;
- tenuto conto della nota inviata dal Rettore al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, in data 14 aprile 2014;
- tenuto conto del parere espresso, nella seduta del 24 aprile 2014, dal Comitato Consultivo previsto all'art. 12 del Regolamento delle Scuole di Ateneo, istituito all'interno della Scuola di Scienze della Salute Umana;
- considerato che, nel rispetto dei relativi fini istituzionali all'interno dell'Area ospedaliera Careggi, l'Azienda

Ospedaliera e l'Università degli Studi di Firenze, costituiscono i principali attori della natura giuridica dell'Azienda stessa, cooperando al suo interno per il raggiungimento di primari obiettivi, l'assistenza, la ricerca e la didattica, condividendo spazi e attività e già perseguendo scambi di esperienze e sinergie di intenti;

- considerato inoltre, che è obiettivo necessario e condiviso realizzare integrazioni di servizi laddove ritenuto possibile nel rispetto delle pur diverse finalità e delle reciproche competenze e che a tal fine è intenzione degli Enti interessati sviluppare azioni sinergiche su settori di comune interesse e reciproca utilità già evidenziatisi nell'esperienza, nonché orientarsi ed impegnarsi allo studio di ulteriori possibili ambiti di cooperazione e scambio di esperienze;
- preso atto delle modifiche indicate dal Rettore nel corso della seduta e ritenuto opportuno accoglierle;
- avuto riguardo altresì dell'esigenza di seguire le fasi che porteranno alla riorganizzazione del DIPINT, alla luce del nuovo atto aziendale,

DELIBERA

L'approvazione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. OMISSIS), con le integrazioni proposte dal Cossum agli articoli 5, comma 2, e 46, nel punto relativo al CEAVC, nonché apportando allo stesso le seguenti modifiche:

- all'art. 46, in merito al CEL, dopo la frase "la composizione e il funzionamento sono disciplinati da apposito atto regolamentare adottato con provvedimento del Direttore generale" aggiungere "d'intesa col Rettore". La stessa modifica deve essere apportata anche alla norma che disciplina la composizione e il funzionamento del CEAVC;
- art. 60, penultimo paragrafo, dopo la frase "la composizione del collegio tecnico è definita con provvedimento del direttore generale" aggiungere "d'intesa col Rettore";
- art. 60, nell'ultimo paragrafo, dopo "alla valutazione degli incarichi di natura professionale di direzione di struttura complessa o semplice nonché di direzione dei programmi attribuite a professori universitari si applicano" aggiungere "fermo restando il loro stato giuridico," e si prosegue con "le verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del servizio sanitario nazionale";
- art. 62, alla fine del secondo periodo, dopo "valorizzazione della formazione del personale medico e sanitario e di potenziamento della ricerca biomedica e medico clinica," aggiungere "tenendo presente che, a tal fine, la biblioteca biomedica rappresenta uno strumento fondamentale e da potenziare rendendolo fruibile nel modo più ampio possibile".

Il Consiglio di amministrazione delibera, inoltre, di procedere alla nomina di un gruppo di lavoro al fine di seguire il processo di costituzione del nuovo assetto organizzativo del DIPINT.

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**INTEGRAZIONE INCARICO ALL'AVV. MARCO PARDUCCI A RAPPRESENTARE E DIFENDERE L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE NEL GIUDIZIO ARBITRALE CON LA SOCIETÀ BIRILLO 2007 – PROGETTO CAMPUS FIRENZE VIALE MORGAGNI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- tenuto conto delle osservazioni espresse nel corso della discussione;
- valutata l'opportunità di acquisire il lodo arbitrale sulla controversia oggetto dell'incarico, depositato il 29 ottobre 2013;
- ritenuto necessario acquisire altresì dal dirigente dell'Area Servizi Tecnici, Sicurezza e Patrimonio una relazione in ordine ai motivi della mancata presentazione del lodo arbitrale sopra citato;
- considerato, inoltre, che si rende necessario disporre di ulteriori chiarimenti inerenti la questione in esame, rinvia alla prossima seduta la pratica relativa all'integrazione dell'incarico dell'Avv. Marco Parducci designato a rappresentare e difendere l'Università nel giudizio arbitrale con la Società Birillo 2007.

Sul punto 5 dell'O.D.G. «**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE ED IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO PER LA CESSIONE DELLA PROPRIETÀ DEL COMPLESSO NATATORIO E RELATIVO SPOGLIATOIO NEL CENTRO SPORTIVO VAL DI ROSE IN VIA DELLA LASTRUCCIA ANGOLO VIA LAZZERINI ALL'INTERNO DEL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO. PROPOSTA DI APPROVAZIONE**»

O M I S S I S

Alle ore 12,00 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Beatrice Sassi

IL PRESIDENTE

Prof. Alberto Tesi